



AVVISO PUBBLICO A FAVORE DELLA PERSONA ANZIANA NON AUTOSUFFICIENTE A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E PERSONA CON DISABILITÀ CON NECESSITÀ DI SOSTEGNO INTENSIVO ELEVATO - MISURA SOSTEGNO – ASSISTENZA INDIRECTA (già MISURA B2)

ART. 1 - FINALITÀ DEGLI INTERVENTI

In coerenza con le indicazioni di cui al Piano Nazionale per la non autosufficienza (PNNA) 2025- 2027, l'obiettivo regionale mira a sviluppare un'azione di sostegno complessiva in grado di promuovere contesti d'offerta capaci di inclusione e promozione dei progetti personali mediante il riconoscimento di interventi indiretti - *Misura Sostegno* (contributo economico), interventi diretti -*Misura Servizi* (interventi integrativi sociali nelle diverse forme previste dagli Ambiti).

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 162, lettere a), b) e c), della Legge n. 234/2021 e dalla D.G.R. 6320/2026 di approvazione della programmazione regionale del Fondo per le Non Autosufficienze 2025-2027, gli Ambiti Territoriali Sociali, nell'ambito della propria programmazione a sostegno della domiciliarità, attivano la Misura Sostegno, rivolta alle persone anziane non autosufficienti a basso bisogno assistenziale e alle persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato, al fine di favorirne la permanenza al domicilio e nel proprio contesto di vita.

La Misura Sostegno è attuata dall'Ambito Territoriale Sociale previa valutazione multidimensionale del bisogno e predisposizione del Progetto Individuale, in coerenza con i principi di appropriatezza, personalizzazione e integrazione sociosanitaria previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

La Misura Sostegno non costituisce un intervento di sostegno al reddito, in sostituzione di altri interventi mirati o sostitutivi di prestazioni di natura diversa garantita nell'area sociale.

ART. 2 - RISORSE A DISPOSIZIONE DELL'AMBITO

Nell'ambito delle risorse assegnate per le annualità 2026-2027, ai sensi della D.G.R. 6320/2026, la Misura Sostegno è finanziata con le seguenti quote:

PERSONE CON DISABILITÀ ADULTI E MINORI

- **€ 375.087,40** destinati agli interventi indiretti a favore delle persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato;

PERSONE ANZIANE

- **€ 278.487,40** destinati agli interventi indiretti a favore delle persone anziane non autosufficienti a basso bisogno assistenziale (70 anni e oltre);

La dotazione finanziaria destinata alla Misura Sostegno è prioritariamente finalizzata a garantire la continuità degli interventi a favore dei beneficiari già in carico che, a seguito della verifica istruttoria, confermino il mantenimento dei requisiti previsti dalla

L'ammissione di nuove istanze è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie residue.

Eventuali economie o ulteriori assegnazioni di risorse potranno concorrere ad incrementare le risorse disponibili, nel rispetto della normativa regionale vigente.

ART. 3 - DESTINATARI E REQUISITI D'ACCESSO

Sono destinatari della presente Misura le persone al proprio domicilio:

- persona anziana non autosufficiente a basso bisogno assistenziale;
- persona con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato.

aventi i seguenti requisiti d'accesso alla data di presentazione della domanda:

- residenti nei Comuni dell'Ambito di Gallarate;
- con cittadinanza italiana o degli stati appartenenti all'Unione Europea ovvero extracomunitaria con possesso di regolare titolo di soggiorno;
- di qualsiasi età;
- con compromissione, singola o plurima, che ne riduca l'autonomia personale, correlata all'età, e tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione e quindi con necessità di basso bisogno assistenziale/sostegno intensivo elevato (già persona in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 ovvero beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988). Nel caso di certificazione che stabilisca che la persona anziana non autosufficiente abbia necessità di un basso bisogno assistenziale o che la persona con disabilità abbia necessità di sostegno intensivo elevato (già persona in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/92), l'istanza può essere comunque presentata in attesa di definizione dell'accertamento.
- l'istanza dovrà essere comunque perfezionata entro la scadenza del bando; n possesso di ISEE sociosanitario, compreso di ISEE corrente, con valore fino ad un massimo di €. 25.000,00 e, in caso di minori, ISEE ordinario ovvero ISEE minorenni, non superiore ad € 40.000,00 rilasciati ai sensi del DPCM n. 159/2013; per il solo intervento denominato "assegno per l'autonomia" è ammesso un valore ISEE sociosanitario <= a € 30.000,00; si precisa che potrà essere presentato l'ISEE corrente in corso di validità.

Di seguito si elencano i casi di incompatibilità e compatibilità alla Misura Sostegno:

INCOMPATIBILITÀ	• accoglienza definitiva presso Unità d'offerta residenziali socio-sanitarie o sociali (RSA, RSD, CSS, Hospice, Misura Residenzialità per minori con gravissima disabilità); • Misura Sostegno rivolta alla persona non autosufficiente anziana con alto bisogno assistenziale o la persona con disabilità con bisogno di sostegno molto elevato (già Misura B1); • ricovero di sollievo nel caso in cui il costo del ricovero sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale; • presa in carico in Unità d'offerta semiresidenziali sanitarie, sociosanitarie o sociali ≥ 18 ore (es. regime semiresidenziale di Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza, riabilitazione in
------------------------	---



	diurno continuo, CDD, CDI, CSE, presa in carico con sperimentazioni riabilitazione minori disabili in regime diurno ex DGR n.3239/2012); • presa in carico con Misura RSA aperta ex DGR n.7769/2018; • Prestazione universale di cui agli artt. 34-36 del D. Lgs. 29/2024; • Home Care premium/INPS HCP.
--	---

(*) N.B.: la somma degli interventi riconosciuti dalle diverse misure per il personale di assistenza regolarmente impiegato, non può comunque eccedere l'importo totale dei costi sostenuti per la relativa remunerazione.

ART. 4 - VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

La valutazione multidimensionale è la sintesi del profilo funzionale della persona e della valutazione sociale - condizione familiare, abitativa e ambientale - che emerge, oltre che da un'osservazione e un'analisi della situazione della persona e del suo contesto abituale di vita, anche dall'utilizzo delle scale ADL e IADL, utili a rilevare il grado di dipendenza nelle attività della vita quotidiana e in quelle strumentali della vita quotidiana.

Per assicurare una presa in carico globale valutando l'insieme di eventuali bisogni sociosanitari e per evitare sovrapposizioni di interventi, la valutazione è di carattere multidimensionale.

La valutazione multidimensionale e multiprofessionale, successiva alla verifica dei requisiti di accesso, è effettuata dagli operatori comunali/d'Ambito in modalità integrata con l'ASST ove ne ricorra la necessità, in relazione alle condizioni sanitarie rilevate, sulla base di specifici protocolli operativi definiti fra ASST e Ambiti validati dalla Cabina di regia ai sensi della DGR n. XI/6760/2022.

La valutazione multidimensionale ha tra l'altro la funzione di individuare gli strumenti a sostegno della persona, ricollocandoli in un progetto articolato e complessivo nella prospettiva del "Progetto di vita" di cui al D. Lgs. n. 62/2024 e alla L. R. n. 25/2022.

Nella valutazione multidimensionale e multiprofessionale si procede pertanto all'esame di quattro assi collegati alla funzionalità psicofisica (autonomia funzionale, mobilità, area cognitiva, disturbi comportamentali) e di un asse collegato alle caratteristiche sociali (supporti/reti formali e informali e autonomia finanziaria).

Il luogo privilegiato della valutazione multidimensionale è il domicilio della persona.

ART. 5 - PROGETTO INDIVIDUALE

Dovrà essere predisposto un Progetto individuale che contenga:

- l'esito della valutazione sociale e/o multidimensionale della persona;
- la declinazione per ogni dimensione di vita della persona (salute, istruzione/formazione, lavoro, mobilità, casa, socialità e interventi vari/servizi già in atto o da attivare);
- gli obiettivi realizzabili e/o percorribili in termini di qualità della vita della persona e del suo nucleo familiare;
- la declinazione dei vari interventi e/o servizi (di natura sanitaria, socio-sanitaria e sociale) già in atto o da attivare per ogni dimensione di vita della persona;

- la descrizione di eventuali interventi da sostenere tramite l'assistenza diretta (Misura Servizi);
- il valore ISEE considerato ai fini della Misura;

Il Progetto dovrà contenere altresì, in una logica di budget di cura e di presa in carico della persona, l'indicazione di altri interventi di sostegno alla domiciliarità quali:

- Servizio di assistenza domiciliare (SAD)
- Assistenza domiciliare integrata (ADI)
- Periodi di sollievo (ricoveri di sollievo)
- Altre forme integrative per la risposta al bisogno, misure economiche di carattere assistenziale già erogate da Enti pubblici e privati (per le persone con disabilità devono essere indicati nel Progetto eventuali sostegni attivati con altre risorse sociali, es. Fondo DOPO DI NOI).

Il Progetto dovrà essere sottoscritto da:

- persona/familiare o da chi eventualmente ne garantisce la protezione giuridica;
- Un Rappresentante del Comune/Ambito;
- Il Responsabile del Progetto (Case manager);

In caso di valutazione congiunta con l'Equipe dell'ASST, il Progetto sarà sottoscritto anche dal Rappresentante dell'ASST.

I Progetti possono essere modificati nel tempo conseguentemente al mutare della situazione.

ART. 6 - INTERVENTI PREVISTI

Sono ammissibili a finanziamento le tipologie di intervento di assistenza indiretta previste dal presente Avviso.

Il contributo è riconosciuto a seguito della valutazione multidimensionale del bisogno, della predisposizione del Progetto Individuale e della verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa regionale vigente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Per i nuovi accessi, gli interventi decorrono dalla data di conclusione delle procedure di valutazione da parte dell'Ambito Territoriale Sociale competente e, se confermati, hanno **validità sino al 31 dicembre 2027**.

Gli interventi previsti dalla D.G.R. 6320/2026 sono i seguenti:

ASSISTENZA INDIRETTA (gli interventi sono alternativi e non cumulabili, uno esclude l'altro)		
INTERVENTO	DESCRIZIONE	IMPORTI
BUONO MENSILE CAREGIVER FAMILIARE	L'intervento è finalizzato a compensare le prestazioni di assistenza indiretta assicurate dal solo caregiver familiare inserito nel Progetto Individuale e coinvolto attivamente nell'attuazione dei piani di assistenza. Si specifica che il contributo economico sarà riconosciuto per le prestazioni di assistenza garantite da un caregiver familiare, come previsto dalla normativa	Buono sociale mensile di € 100,00.

DISTRETTO DI GALLARATE - UFFICIO DI PIANO



	(sono escluse le prestazioni rese dalla rete amicale). Il buono è <u>compatibile</u> con gli interventi di assistenza diretta previste dal presente documento.	
BUONO MENSILE PERSONALE DI ASSISTENZA REGOLARMENTE IMPIEGATO	Il buono è finalizzato a compensare il costo delle prestazioni erogate da parte di personale d'assistenza assunto con regolare contratto anche in presenza di caregiver familiare. Il contributo è riparametrato in base alle ore previste da contratto e sono state individuate quattro fasce con i relativi importi mensili. Il buono mensile è compatibile con la Misura Servizi previa integrazione motivazionale nel progetto da parte dell'Équipe EVM.	Buono sociale mensile: - Personale di assistenza convivente ore 24/24 €.600,00 mensili; - Da 30 a 40 ore settimanali €.500,00 mensili; - Da 19 a 29 ore settimanali €. 350,00 mensili; -Fino a 18 ore settimanali €. 250,00 mensili.
BUONO MENSILE ASSEGNO DI AUTONOMIA	Il buono è rivolto alle persone con disabilità con necessità di sostegno intensivo elevato, che intendono realizzare il proprio progetto di vita indipendente senza il supporto del caregiver familiare, ma con l'ausilio di un assistente personale, autonomamente scelto e regolarmente impiegato e in presenza dei requisiti ministeriali richiesti dal Pro.Vi. Il progetto deve prevedere l'assunzione di personale con regolare contratto di lavoro e le azioni individuate. Tali azioni possono riguardare tutti gli ambiti di vita della	Buono sociale mensile: fino ad un importo massimo di €. 800,00 (secondo quanto previsto dal Progetto individuale).

	persona e nello specifico attività: - di cura della persona (igiene, vestizione, alimentazione, mobilitazione) - di cura dell'ambiente domestico e di vita (organizzazione dell'abitazione, abbigliamento, preparazione pasti, commissioni e disbrigo pratiche) - di supporto in ambito lavorativo e/o formativo che favoriscano le uscite, l'inclusione sociale, la partecipazione ad attività sportive e del tempo libero. Il buono mensile è <u>incompatibile</u> con interventi di assistenza diretta.	
--	--	--

ART. 7 - DECADENZA DAL BENEFICIO

Il beneficio decade a seguito della perdita di uno o più requisiti d'accesso o a seguito del decesso del beneficiario. Il buono sarà riconosciuto per la mensilità in corso.

Se il decesso avviene prima della valutazione multidimensionale e della stipula del Progetto individuale non si ha diritto al beneficio; in caso di decesso dovrà, contestualmente alla comunicazione, far pervenire al Comune di residenza la dichiarazione sostitutiva di atto notorio degli eredi.

Il beneficiario o il legale rappresentante è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune di residenza eventuali variazioni che possano determinare la modifica o la perdita del diritto alla concessione del beneficio (es. nel caso di attivazione di altro beneficio/misura incompatibile con il presente sostegno o trasferimento in altra Regione).

Si precisa che nel caso di cambio di residenza del beneficiario della Misura Sostegno (persona ammessa e **finanziata**) nell'annualità in corso, in altro Comune/Ambito lombardo, l'Ambito di Gallarate manterrà la competenza amministrativa degli interventi e dei benefici già assegnati anche in caso di trasferimento di residenza della persona con disabilità in altro territorio della Regione Lombardia.

ART. 08 - REVOCA DEL BENEFICIO

Potrà essere richiesta idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

In caso di accertamento di non veridicità sostanziale dei dati dichiarati o del mancato rispetto del Progetto individuale, l'Ufficio di Piano procederà alla revoca del beneficio ed all'eventuale recupero delle quote indebitamente ricevute.



ART. 9 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI TITOLI

Le domande, redatte su apposito modulo e corredate da:

- Verbale attestante la condizione di gravità (certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge 104/1992) – versione integrale o Verbale attestante la condizione per il beneficio dell'indennità di accompagnamento di cui alle L. n. 18/1980 e l. n. 508/1988 – versione integrale;
- Documentazione comprovante l'avvenuta presentazione dell'istanza di invalidità per l'ottenimento delle attestazioni di cui sopra;
- Documentazione sanitaria recente o comunque dell'ultimo anno (es. referti visite mediche, ricoveri ospedalieri ed ogni altra documentazione sanitaria) si ritenga di voler allegare ai soli fini della valutazione multidimensionale;
- Decreto di nomina a Legale Rappresentante (Amministratore di Sostegno/Tutore/Curatore) ovvero Procura Notarile;
- Copia contratto di lavoro attivo per personale di assistenza regolarmente assunto;
- Copia Carta di identità del richiedente e del beneficiario;
- Titolo di soggiorno del beneficiario;
- Documento bancario da cui si evinca l'IBAN;

Le domande **PER L'ACCESSO ALLA MISURA SOSTEGNO: ASSISTENZA INDIRETTA** - devono essere presentate presso l'Ufficio di Piano – Ambito Territoriale Sociale di Gallarate – Via Cavour n.4, Gallarate

Dal 10.09.2026 fino al 09.10.2026

nei seguenti giorni ed orari:

- Lunedì: dalle ore 15.30 alle ore 17.30,
- Giovedì e venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00

ART. 10 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE ED EROGAZIONE DEI TITOLI

In applicazione del principio di continuità assistenziale previsto dalla D.G.R. XII/6320/2026, l'Ambito Territoriale Sociale procederà prioritariamente alla verifica del mantenimento dei requisiti dei beneficiari già in carico e alla conseguente conferma della prosecuzione del beneficio.

A conclusione della fase di verifica della continuità degli interventi e compatibilmente con le risorse finanziarie residue disponibili, l'Ufficio di Piano procederà alla formazione della graduatoria delle nuove istanze ammissibili.

Ai fini dell'approvazione della graduatoria distrettuale, l'Ambito provvederà direttamente alla raccolta delle domande, alla verifica del possesso dei requisiti previsti dal presente Avviso e all'espletamento dei controlli di competenza, curando

altresì tutti gli adempimenti necessari alla formazione e all'approvazione della graduatoria distrettuale.

La graduatoria delle nuove istanze sarà predisposta secondo i seguenti criteri:

1. Valore ISEE in ordine crescente (dal più basso al più alto);
2. A parità di valore ISEE:
 - per le persone adulte e anziane, età del beneficiario in ordine decrescente (dal più anziano al più giovane);
 - per i minori, età del beneficiario in ordine crescente (dal più giovane al più grande).

Successivamente all'approvazione della graduatoria, gli Assistenti sociali dei Comuni/Ambito e gli Operatori di ASST procederanno alla valutazione multidimensionale ai fini della stesura del Progetto Individuale ed a trasmettere lo stesso, debitamente sottoscritto, all'Ufficio di Piano per gli adempimenti conseguenti.

Qualora dopo l'approvazione delle graduatorie, si verificasse un residuo di risorse, le stesse potranno essere utilizzate per un eventuale scorrimento delle graduatorie nell'ambito dello stesso strumento.

La liquidazione del contributo sarà effettuata dall'Ufficio di Piano di norma con cadenza trimestrale posticipata.

Si specifica che:

- per il "Buono sociale mensile per personale di assistenza regolarmente impiegato" e il "Buono sociale mensile - Assegno per l'Autonomia", la liquidazione verrà effettuata dall'Ufficio di Piano solo a seguito della ricezione della copia delle ricevute del pagamento dei contributi previdenziali effettuati a favore del personale regolarmente assunto per il tramite dei Case Manager di riferimento.

ART. 11 - CONTROLLI

L'Ufficio di Piano effettuerà controlli a campione dei beneficiari presi in carico nell'anno di riferimento.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso pubblico, si rimanda alle Deliberazioni di Giunta Regionale di riferimento.

NOTA:

Definizione caregiver familiare:

Il caregiver familiare, così come individuato dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205 e dalla L.R. n. 23 del 30 novembre 2022 è "è riconosciuto quale soggetto volontario che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. Integrandosi con i servizi sociali, sociosanitari e sanitari contribuisce al benessere psicofisico della persona assistita ed opera in relazione alla situazione di bisogno, nell'ambito del Piano Assistenziale Individuale (PAI), assistendola e supportandola, in



particolare nella cura in ambiente domestico, nelle relazioni di comunità, nella mobilità e nella gestione di pratiche amministrative”.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In applicazione degli articoli da 12 a 15 e 22 del Regolamento dell'Unione Europea 2016/679, del D.Lgs. 196/2003 e del D.Lgs. 101/2018 si informano gli interessati relativamente ai dati personali trattati. Titolare del trattamento dati e Responsabile della protezione: Comune di Gallarate – posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.gallarate.va.it – tel. 0331-754211, i dati provenienti da qualsiasi fonte, sono trattati per il soddisfacimento dei compiti istituzionali del Comune di Gallarate anche su richiesta dell'interessato/a e/o di terzi e nell'ambito delle previsioni normative che disciplinano l'attività comunale. I destinatari dei dati personali sono il Comune di Gallarate e gli altri soggetti, di norma operanti sul territorio nazionale, identificati dalle previsioni normative che disciplinano l'attività per la quale i dati sono trattati. I dati personali sono conservati in ogni formato e per il periodo consentito dalle norme che disciplinano l'attività per la quale i dati sono trattati. L'interessato/a ha diritto a richiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati, la rettifica, cancellazione, limitazione, opposizione al trattamento e portabilità nei limiti delle previsioni normative e a proporre reclamo a un'autorità di controllo.